Federazione Italiana Baseball Softball
viale Tiziano 74 - 00196 - ROMA
Tel.: +39 06 32297201-02-03
Fax.: +39 06 36858201
p.iva: 01383101001

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

COMUNICATO UFFICIALE N. 4007 - ROMA 16/06/2021

Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 16/06/2021 ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A2 Softball

A) Risultati gara

Girone B — **9° GIORNATA**

Data	Sigla			Risultato	
12/06/2021	S00A2ABA0912	ASD STARS RONCHI S.C.	WHITE TIGERS MASSA	7	0

Sabbadini Matteo Perera Raul Passaro Roberta Todaro Tamara Russi Stefano

(Gara omologata con CU 4006 del 14/06/2021. Rettifica risultato con delibera CU 4007 del 16/06/2021.)

Girone B — **10° GIORNATA**

Data	Sigla			Risultato	
12/06/2021	S00A2ABA1012	ASD STARS RONCHI S.C.	WHITE TIGERS MASSA	2	6

Perera Raul Sabbadini Matteo Passaro Roberta Todaro Tamara Russi Stefano

(Gara omologata con CU 4006 del 14/06/2021. Vedi delibera CU 4007 del 16/06/2021.)

B) Classifiche

Girone B — **CLASSIFICA**

	PG	PV	PP	PER (%)
ASD MACERATA SOFTBALL	8	7	1	875
BUSSOLENGO 2.0	10	8	2	800
FORTITUDO SOFTBALL	9	5	4	556
CASTIONESE	9	5	4	556
ITAS MUTUA ROVIGO	8	3	5	375
WHITE TIGERS MASSA	10	2	8	200
ASD STARS RONCHI S.C.	8	1	7	125

C) Provvedimenti disciplinari

SOCIETA'

Gara S00A2ABA1012

AMMENDA ALLA SOCIETA' A.S.D. STARS RONCHI SOFTBALL CLUB di € 100.00 Vedi delibera.

D) Delibere

OGGETTO: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale in merito alla riserva scritta presentata dalla società ASD Stars Ronchi S.C relativamente alle gare S00A2ABA0912 e S00A2ABA1012 disputate il giorno 12 giugno 2021 sul campo “G. Gregoret” di Ronchi dei Legionari (GO) tra A.S.D. STARS RONCHI S.C e A.S.D. WHITE TIGERS MASSA.

Premessa

Il giorno 12 giugno sono state disputate le gare di campionato A2 Softball tra ASD Stars Ronchi S.C. (d’ora in poi Ronchi) e ASD White Tigers Massa (d’ora in poi Massa) distinte dalle sigle S00A2ABA0912 e S00A2ABA1012, rispettivamente concluse con il risultato di 0 – 9 e di 2 – 6, quindi con due vittorie della squadra ospite.

La riserva scritta presentata dalla società Ronchi.

La Società Ronchi, con istanza regolarmente inoltrata al giudicante ed alla controinteressata, ha però eccepito con riserva scritta il mancato aggiornamento del roster della società avversaria all’interno della sezione Info evento del sito Fibs, contestando che non risultava indicato tra le atlete tesserate il nominativo di AGALLIU GILDA - Tessera N. 131817 - presente invece sui roster consegnati agli arbitri.

La società Ronchi ha, altresì, provveduto al versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia in misura di euro 100,00. Vedremo in seguito come tale adempimento risulta solo in parte soddisfare i prescritti incombenti, previsti a pena di inammissibilità della procedura, e quali siano le conseguenze di tale irregolarità.

La memoria presentata dalla società Massa.
La società Massa ha, dal suo canto, prodotto una memoria difensiva nella quale ha rappresentato che l'atleta AGALLIU GILDA è stata regolarmente tesserata il 9 giugno scorso, come risulta nel gestionale della Federazione, come si può riscontrare anche nella sezione del sito federale rubricato "squadre e roster". Ha addotto altresì a sostegno delle proprie ragioni come il mancato aggiornamento del roster sarebbe imputabile ad un asserito disguido nell'invio della pec, e che in ogni caso tale circostanza era stata puntualmente segnalata tanto agli ufficiali di gara – arbitri e classificatori – delle partite in questione, quanto ad altri organi del CNC.
Ha soggiunto poi che il dirigente del Ronchi, debitamente messo al corrente di quanto precede, non avrebbe opposto alcuna rimostranza, e che l'atleta di cui si discute, nel complesso delle due partite, è stata impiegata per un solo turno di battuta in una delle due gare. Stigmatizza per questo il comportamento della società avversaria che ha impugnato il risultato delle partite dopo aver prestato il suo consenso all'impiego della tesserata oggetto della controversia.
In definitiva la società Massa chiede sia valorizzata la sua buona fede e che per l'effetto la riserva scritta del Ronchi non trovi accoglimento.

La decisione del Giudice Sportivo Nazionale
Esaminati gli atti pervenuti si ritiene di dover accogliere, solo in parte, e nei termini che meglio appresso verranno esposti, la doglianza della società Ronchi.
Per quanto non vi sia motivo di dubitare della buona fede della società Massa, la correttezza, ovvero la supposta scorrettezza della società avversaria, sono profili che, nel caso di specie, non possono essere apprezzati. Né può essere valorizzato, in mancanza di oggettivi elementi di riscontro, il riferito disguido nell'invio della pec, atteso che, per l'appunto, proprio l'uso della pec avrebbe dovuto consentire una verifica certa dell'effettivo invio della prescitta documentazione.
Nemmeno l'accertata presenza del nominativo dell'atleta oggetto di contestazione nella sezione del sito denominata Squadre e roster può superare la constatazione del mancato invio del roster aggiornato. La circolare attività agonistica è, da questo punto di vista, lapidaria nel prevedere che "Il roster dovrà essere inviato entro le ore 12 del venerdì precedente la prima gara di campionato. Durante il corso della stagione, eventuali modifiche allo stesso, dovranno essere comunicate con lo stesso mezzo entro le ore 12 del venerdì precedente il turno di campionato o, nel caso di turno o recupero infrasettimanale, entro le ore 12 del martedì precedente le gare", e dispone, quale sanzione per questa violazione, "la perdita delle gare del turno".
Atteso quindi che la società Massa, per quanto invocando accidentali impedimenti non supportati da adeguate prove, conferma, nella sostanza, di non aver soddisfatto il previsto onere di aggiornamento secondo le indicazioni prescritte dalla C.A.A., si deve prendere atto che il giudicante, che ha il compito di applicare l'ordinamento federale, non può in alcun modo derogare ad esso. Non se, come nella fattispecie di cui ci si sta occupando, le conseguenze della violazione non consentono margini di tolleranza.
E del resto è il caso di ricordare come il puntuale rispetto di termini e forme non può essere considerato come un capriccioso modo di esercitare la potestà amministrativa. È semmai vero che i criteri formali rappresentano un presidio di garanzia nei confronti di tutte le parti assoggettate alla giurisdizione, tanto quella federale sportiva, quanto quella ordinaria.
Ma proprio questa premessa impone altrettanta intransigenza nella valutazione dell'azione con la quale la società istante ha proposto la riserva scritta.
L'art. 40 del Regolamento di giustizia prevede infatti che la tassa stabilita dal Consiglio Federale per l'accesso agli organi di giustizia deve essere versata a pena di nullità dell'istanza proposta. Ed il Consiglio federale ha stabilito nella misura di euro 100,00 l'importo della tassa da versare. Importo che va ovviamente inteso come dovuto per ciascuna partita.
La Società Ronchi ha però effettuato un bonifico di soli 100 euro, in luogo dei 200 complessivamente dovuti. A questo punto, facendo applicazione del principio per il quale una nullità parziale non comporta la radicale invalidità dell'atto, che va salvaguardato per la parte in cui il vizio non riverbera i suoi effetti, riassumibile nel risalente brocardo delle fonti classiche utile per inutile non vitiatur, si deve ritenere che il pagamento della tassa nella misura prevista per una sola partita imponga di considerare come correttamente proposta la riserva scritta in relazione alla prima delle due partite oggetto di contestazione.
Pertanto la gara S00A2ABA0912, conclusa con la vittoria della società Massa con il punteggio di 9 – 0, in accoglimento della riserva scritta dovrà essere omologata con il risultato di 7 – 0 in favore della società Ronchi.
L'istanza della Società Ronchi va invece, per quanto dianzi spiegato, rigettata quanto alla gara S00A2ABA1012, e va dunque confermato, in sede di omologazione, il risultato acquisito sul campo, con la vittoria della Società Massa per 6 – 2.
Occorre, infine, prendere posizione circa la tassa gara versata, che nel caso di accoglimento dell'istanza proposta andrebbe di regola restituita alla società proponente. Ma questo vale, tuttavia, solo con riferimento alla parte dell'istanza accolta. Sennonché, come testé si è detto, la riserva scritta con cui è stata impugnata anche la seconda gara è stata rigettata per mancato adempimento del versamento della tassa. E questo quando l'art. 40 del Regolamento di Giustizia prevede che "La proposizione dell'istanza di riserva scritta comporta l'assunzione dell'onere della tassa". Dal che discende che non solo l'omesso versamento comporta la nullità della procedura, ma pure la società inadempiente è comunque tenuta a versare, a titolo di ammenda, il corrispondente importo.
Si deve pertanto disporre la compensazione tra la somma che andrebbe restituita in ragione dell'accogliemento della riserva scritta per la prima delle due gare contestate, e quella dovuta per effetto del mancato versamento nei termini della tassa medesima, con conseguente incameramento nelle casse federali della somma pari a 100 euro versata dalla Società Ronchi.

Per tutti questi motivi il Giudice Sportivo Nazionale dispone:
L'accoglimento della riserva scritta proposta avverso la gara S00A2ABA0912 che andrà omologata con il punteggio Ronchi 7 – Massa 0;
Il rigetto della riserva scritta proposta avverso la gara S00A2ABA1012, con la conferma del risultato acquisito sul campo Ronchi 2 – Massa 6;
La compensazione, con definitivo incameramento nelle casse federali nei termini testè illustrati, tra la tassa versata dalla società Ronchi per la riserva scritta accolta e quella dovuta quale sanzione per l'omesso versamento relativo alla riserva scritta rigettata.
Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi